

Allegato n. 1 al PTOF 2015/2018

Regolamento
degli
Organi Collegiali



Indice

Regolamento degli organi collegiali.....	3
Consiglio d'Istituto.....	3
Norme elettorali per il Consiglio d'Istituto.....	7
Assemblee e comitato dei genitori.....	9
Consiglio di Classe.....	11
Collegio dei Docenti.....	12
Assemblee degli studenti.....	13
Assemblea degli studenti di classe.....	14
Assemblea dei rappresentanti di classe di liceo.....	15
Assemblea degli studenti di liceo.....	15
Assemblea degli studenti d'Istituto.....	15
Norme generali per le assemblee.....	16
Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari.....	17

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La comunità educante della Fondazione Sacro Cuore si struttura, nello spirito del DL 16 aprile 1994 n. 297 e del **DPR 24 giugno 1998 n. 249**, nei seguenti organi collegiali:

- a. Consiglio di classe;
- b. Collegio dei docenti;
- c. Consiglio di Istituto;
- d. Assemblee degli studenti;
- e. Assemblee e Comitati dei genitori;
- f. Organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari

Ogni organo collegiale ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. Partecipano come organismi collaterali:

- h) Associazione Genitori A.Ge.S.C. con proprio regolamento;
- i) Associazione sportiva Polisportiva Sacro Cuore con proprio regolamento.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che ha potere deliberante, fatte salve le competenze del Collegio Docenti, nel rispetto delle finalità e degli ordinamenti propri della Fondazione Sacro Cuore.

Art. 2

Il Consiglio d'Istituto è unico per tutto il plesso scolastico e ne fanno parte, come membri di diritto:

- Rappresentante legale nella persona del Rettore
- Presidi di ogni ordine di scuola media e superiore
- Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia
- Coordinatrice della Scuola Primaria
- Direttore generale
- Segretario
- Rappresentante AGESC
- Rappresentante ASD Sacro Cuore

Sono membri elettivi:

- 2 genitori della scuola dell'infanzia
- 2 genitori della scuola primaria
- 2 genitori della scuola secondaria di I grado
- 2 genitori del liceo artistico
- 2 genitori del liceo classico
- 2 genitori del liceo scientifico

- 2 docenti della scuola primaria
- 2 docenti della scuola della scuola secondaria di I grado
- 2 docenti del liceo artistico
- 2 docenti del liceo classico
- 2 docenti del liceo scientifico
- 2 alunni del liceo artistico
- 2 alunni del liceo classico
- 2 alunni del liceo scientifico

Art. 3

A giudizio del Consiglio stesso espresso a maggioranza assoluta, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo: specialisti a vario livello medico-psico-pedagogici e di orientamenti vari.

Art. 4

E' presieduto da uno dei suoi membri eletto fra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta (legale). Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dai votanti. Si elegge anche un Vice-Presidente con le stesse modalità.

Art. 5

Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario redige il verbale che sarà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva; l'estratto del verbale sarà esposto entro una settimana a firma del Presidente e del Segretario.

Art. 6

I membri elettivi del Consiglio d'Istituto durano in carica tre anni, tranne la rappresentanza studentesca, rinnovata annualmente. I genitori e i docenti che nel corso del triennio perdono il requisito per essere Consiglieri in carica, saranno sostituiti mediante cooptazione tra le surroghe elette fino ad esaurimento delle stesse.

Art. 7

Il requisito per essere eletti è, per genitori e i docenti, far parte della comunità della Fondazione Sacro Cuore e, per gli alunni, frequentare il triennio. Docenti, genitori, alunni perdono il diritto a far parte del Consiglio di Istituto dopo tre assenze non giustificate e consecutive alle riunioni ordinarie del Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

Nel computo delle votazioni sono esclusi tanto gli astenuti nelle votazioni palesi quanto le schede bianche o nulle nelle votazioni segrete. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene per alzata di mano, è segreta solo quando si riferisce a persone.

Art. 9

Un argomento non iscritto all'ordine del giorno non può essere trattato a meno che la relativa proposta non sia approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 10

I Consiglieri nei loro interventi in aula devono sempre chiedere la parola al Presidente che fa anche da moderatore, o in sua assenza al Vice-presidente. Gli interventi non possono superare i tre minuti. Per un intervento di una certa ampiezza occorre un accordo preventivo con il Presidente. Non sono ammessi interventi su argomenti non all'ordine del giorno. Il Presidente richiama all'ordine chi prende la parola in pubblico senza il suo consenso e quanti non si attengano alle norme stabilite dal presente statuto. Quando un Consigliere ha parlato su un determinato argomento, non gli è permesso intervenire nuovamente, prima che abbiano preso la parola tutti i Consiglieri iscritti a parlare sullo stesso argomento.

Art. 11

Ogni decisione del Consiglio di Istituto deve essere posta in votazione dal Presidente al termine della discussione secondo le modalità espresse dall'articolo 12.

Art. 12

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti. Non è ammessa la rappresentanza per delega ad eccezione del Rappresentante Legale.

In relazione a decisioni di particolare urgenza, per le quali viene verificata l'impossibilità di convocare il Consiglio d'Istituto in tempi brevi, il Presidente ha facoltà di chiedere l'approvazione dei Consiglieri tramite posta elettronica. La risposta dovrà pervenire all'indirizzo del segretario entro tre giorni dall'invio. La delibera risulterà approvata qualora entro il termine stabilito perverrà l'approvazione della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 13

Il verbale di ogni riunione del Consiglio di Istituto, firmato dal Presidente e dal Segretario è depositato presso la Segreteria della Scuola; una sintesi dello stesso è esposta all'albo.

Art. 14

Il Consiglio d'Istituto è convocato in via ordinaria dal Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri con lettera firmata ed indirizzata al Presidente stesso.

La proposta di ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Presidenza, è trasmessa con congruo anticipo al Presidente, il quale, dopo aver proposto eventuali integrazioni, la invia per lettera o e-mail ai Consiglieri, che hanno tempo otto giorni per comunicare al Presidente stesso la richiesta di inserimento di eventuali altri argomenti.

La convocazione deve essere comunicata con un preavviso non inferiore agli otto giorni, tramite lettera o e-mail ai singoli componenti, firmata dal Presidente.

In via straordinaria, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato direttamente dal Presidente.

Art. 15

Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in via ordinaria almeno due volte l'anno.

Art. 16

Il Consiglio d'Istituto collabora con gli organi competenti allo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in merito a:

- a) adozione del regolamento interno della scuola relativo al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive;
- b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- c) criteri di programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, particolarmente di corsi di recupero e sostegno, di libere attività complementari, di visite guidate e di viaggi di istruzione;
- d) promozione di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazioni e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione;
- e) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- f) forme e modalità per iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

- g) indica i criteri relativi:
- alle iscrizioni degli alunni;
 - alla formazione delle classi;
 - all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
 - al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e d'interclasse.
- h) esprime parere sull'andamento generale didattico, in particolare sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed amministrativo dell'Istituto;

Art. 17

Non sono di competenza del Consiglio d'Istituto l'uso dell'edificio scolastico, l'assegnazione delle classi ai docenti, la scelta degli insegnanti, la loro sostituzione, l'accettazione dei singoli alunni.

Art. 18

I componenti del Consiglio d'Istituto sono tenuti alla discrezione sullo svolgimento dei lavori del Consiglio. Ogni argomento non può essere reso pubblico se non dopo l'approvazione.

Art. 19 (abolito)

Art. 20 (abolito)

NORME ELETTORALI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 21

Docenti, genitori e alunni hanno diritto di eleggere, all'interno delle proprie categorie, i relativi rappresentanti.

Art. 22

Solo ai genitori o a chi ne fa le veci spetta il diritto di votare o di essere votato all'interno degli organi collegiali.

Art. 23

Ogni alunno è rappresentato di diritto dai voti dei rispettivi genitori o da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 24

Tutti gli alunni della scuola media superiore hanno il diritto di voto. Può essere eletto al Consiglio di Istituto solo chi frequenta il triennio.

Art. 25

Il voto è personale libero e segreto.

Art. 26

Il Consiglio d'Istituto uscente indice e fissa la data delle elezioni per il rinnovo. In attesa del rinnovo, i componenti uscenti restano in carica e possono essere convocati per approvazione di delibere aventi carattere di urgenza.

Art. 27

I rappresentanti dei genitori e degli alunni per i Consigli di Classe debbono essere eletti all'interno di una lista comprendente tutti gli elettori di quella classe. I candidati provvederanno nelle singole assemblee di classe convocate all'inizio dell'anno scolastico:

- a) ad evidenziare la propria disponibilità di tempo per partecipare attivamente alla vita scolastica
- b) a garantire la perfetta conoscenza delle norme vigenti all'interno dell'Istituto e l'adesione coerente allo spirito dello stesso, impegnandosi ad essere i portavoce delle comunità rappresentate.

Art. 28

I rappresentanti di classe diventano candidati al Consiglio di Istituto e sono eletti con votazione di 2° grado. I rappresentanti di classe si riuniranno nel più breve tempo possibile per votare, nel rispetto delle proporzioni stabilite, i rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

Art. 29

Qualunque sia la modalità prescelta i candidati dovranno evidenziare quanto stabilito nei paragrafi a) e b) dell'articolo 27.

Art. 30

La votazione è valida se ha votato almeno la maggioranza degli aventi diritto. Ogni elettore deve esprimere un massimo di tre preferenze all'interno della propria categoria.

Art. 31

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto colui che da maggior tempo appartiene alla comunità educante.

ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI

Art. 32

Le riunioni dei genitori possono essere di classe, di interclasse o assemblee di istituto.

Art. 33

L'assemblea di classe è composta da tutti i genitori di una classe. Essa elegge entro il primo mese di scuola due rappresentanti di classe che non appartengano allo stesso nucleo familiare. Uno stesso genitore non può rappresentare più di una classe.

Art. 34

I rappresentanti di classe debbono essere eletti dalla maggioranza dei genitori presenti purché questi rappresentino la metà più uno degli allievi secondo le modalità previste dalle norme elettorali.

Art. 35

Il voto è personale e segreto; ogni alunno è rappresentato di diritto dal voto dei rispettivi genitori o da chi ne fa legalmente le veci.

Art. 36

I rappresentanti mantengono i contatti con la Direzione e con gli altri organi collegiali, convocano le assemblee di classe e formulano l'O.d.G. in base alle esigenze e alle richieste della classe, secondo il regolamento loro proprio.

Art. 37

I rappresentanti non possono delegare altri alle riunioni.

Art. 38

La data di convocazione e l'O.d.G. dell'assemblea devono essere presentati al Rettore almeno tre giorni prima.

Art. 39

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola i docenti della classe, il Preside per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, le Coordinatrici per la Scuola dell'Infanzia e Primaria e il Rappresentante Legale della Fondazione nella persona del Rettore.

Art. 40

Di ogni assemblea viene redatto il verbale che al termine della stessa deve essere letto, approvato dall'assemblea e sottoscritto dai Rappresentanti di Classe.

Art. 41

I Rappresentanti di Classe esprimono i Comitati dei Genitori che hanno il compito di coordinare le assemblee di classe dei vari tipi di scuola, preparare i lavori delle assemblee di interclasse e di istituto.

Art. 42

Possono essere convocate assemblee di interclasse a richiesta del 20% delle famiglie, dei docenti e del Preside o del Rappresentante legale dell'Istituto, con le stesse modalità di riunione previste per le assemblee di classe.

Art. 43

L'assemblea di istituto è costituita da tutti i genitori del plesso scolastico, è autorizzata dal Preside e dal Rettore e convocata dal Comitato dei Genitori. L'O.d.G., esposto all'albo, deve essere presentato alla Presidenza almeno otto giorni prima.

Art. 44

All'assemblea di istituto può partecipare il personale docente e non docente con diritto di parola.

Art. 45

Di volta in volta viene eletto un presidente dell'assemblea con funzione di moderatore ed un segretario per redigere il verbale che viene letto ed approvato al termine della riunione. Sintesi del verbale viene esposta all'albo della scuola.

Art. 46

Le riunioni di classe, interclasse e di istituto non hanno potere deliberante. Proposte e richieste emerse vengono inoltrate al Consiglio d'Istituto.

Art. 47

Ogni proposta o richiesta da presentare al Consiglio deve essere l'espressione della volontà della maggioranza relativa delle famiglie e come tale documentabile.

Art. 48

Non è ammesso nessun tipo di delega.

Art. 49

Nel caso si verificano interventi che intralcino il libero svolgimento del dibattito assembleare, il Presidente ha la facoltà di:

- a) togliere momentaneamente la parola;
- b) allontanare i disturbatori dalla sede;
- c) sospendere momentaneamente l'assemblea in caso di disordine eccessivo.

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 50

I Consigli di Classe sono costituiti da:

- a) per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
 - tutti i docenti della classe
 - 2 genitori eletti fra i genitori della classe
- b) per il Liceo Artistico, Classico e Scientifico
 - tutti i docenti della classe
 - 2 genitori eletti fra i genitori della classe
 - 2 alunni eletti fra gli alunni della classe

Art. 51

I Consigli di Classe sono presieduti dal Preside o dal Rappresentante Legale dell'Istituto oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato.

Art. 52

I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 53

Il Consiglio di Classe ha il compito di:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- alla presenza dei soli docenti deve operare la valutazione periodica e finale degli alunni.

Art. 54

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la presenza dei soli docenti.

Art. 55

Le funzioni di segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Preside ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

Art. 56

Il Consiglio di Classe dura in carica un anno.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 57

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante in servizio dell'Istituto, ed è presieduto dal Preside o da suo delegato.

Art. 58

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante.

Art. 59

Il Collegio dei Docenti formula proposte al Preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 60

Il Collegio dei Docenti valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica.

Art. 61

Il Collegio dei Docenti provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici.

Art. 62

Il Collegio dei Docenti adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione, aggiornamento culturale e professionale e organizzativo dei relativi istituti.

Art. 63

Il Collegio dei Docenti promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto.

Art. 64

Il Collegio dei Docenti elegge, previa approvazione del Gestore, per ogni tipo di scuola il Vice Preside incaricato di collaborare con il Preside e con il Rappresentante legale dell'Istituto, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento. Elegge i suoi rappresentanti al Consiglio d'Istituto.

Art. 65

Il Collegio dei Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Art. 66

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 67

Le funzioni di segretario del Collegio sono svolte da un docente eletto annualmente dal Collegio stesso.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 68

Le assemblee degli studenti sono un ambito in cui essi maturano la capacità di inserirsi, responsabilmente e democraticamente, nella vita della scuola e della società.

Art. 69

Le assemblee degli studenti sono di classe, di liceo, d'istituto, dei rappresentanti di classe di un liceo.

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI DI CLASSE

Art. 70

L'assemblea di classe è composta da tutti gli alunni di una classe. Essa elegge entro la prima decade di ottobre, a maggioranza relativa e con votazione segreta, due rappresentanti che mantengono i rapporti con la direzione e presiedono le assemblee di classe.

Art. 71

La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere avanzata da almeno un terzo degli iscritti alla classe e, insieme all'O.d.G., deve essere inoltrata dai rappresentanti per l'approvazione al Preside e al Rettore almeno tre giorni prima del suo svolgimento. L'O.d.G. dovrà possibilmente offrire una traccia di riflessione o un testo-guida per l'argomento in discussione, al fine di favorire una migliore preparazione dell'assemblea e facilitarne lo svolgimento.

Art. 72

All'assemblea di classe assistono sempre, di diritto, il Preside, il Rettore e/o un insegnante delegato, con possibilità di intervento per favorirne lo svolgimento.

Art. 73

E' consentito lo svolgimento di una assemblea al mese nel limite di due ore di lezione, senza recupero delle medesime; non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, purché approvata dal Rettore.

Art. 74

Di ogni assemblea viene redatto il verbale sull'apposito libro e consegnato alla Presidenza entro otto giorni.

Art. 75

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe e non utilizzate a questo scopo possono essere in alternativa impiegate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, previa autorizzazione delle Presidenze e del Rettore.

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DI LICEO

Art. 76

Gli alunni rappresentanti di classe di un liceo formano l'assemblea dei rappresentanti di classe di liceo, che entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico elegge al suo interno, a maggioranza relativa e con votazione segreta, i rappresentanti degli studenti del liceo stesso al Consiglio d'Istituto. Essi devono essere iscritti al triennio superiore.

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI DI LICEO

Art. 77

L'assemblea di liceo è costituita da tutti gli alunni di ciascun liceo. E' convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al liceo stesso. La richiesta di convocazione con le relative firme, l'O.d.G. e l'indicazione di chi presiederà l'assemblea devono essere inoltrate al Preside ed al Rettore per l'approvazione otto giorni prima del suo svolgimento. Per l'O.d.G. vale quanto detto nell'art. 71.

Art. 78

Le assemblee di liceo possono svolgersi nel limite delle ore di lezione di una sola giornata e in numero non superiore a tre all'anno. A discrezione del Preside e del Rettore possono essere indette assemblee straordinarie in orario scolastico con presentazione immediata dell'O.d.G.

Art. 79

All'assemblea di liceo assistono di diritto il Preside, il Rettore e/o un insegnante suo delegato, con diritto di parola.

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI D'ISTITUTO

Art. 80

L'assemblea d'Istituto è costituita da tutti gli alunni dei licei. E' convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti ai licei. La richiesta di convocazione con le relative firme, l'O.d.G. e l'indicazione di chi presiederà l'assemblea, devono essere inoltrati almeno otto giorni prima al Rettore, il quale, sentiti i Presidi, ne darà approvazione. Per l'O.d.G. vale quanto scritto nell'art. 71.

Art. 81

Le assemblee d'Istituto possono svolgersi nel limite delle ore di lezione di una sola giornata e in numero non superiore a due all'anno. A discrezione del Rettore, sentiti i Presidi, possono essere indette assemblee straordinarie in orario scolastico con presentazione immediata dell'O.d.G.

Art. 82

E' riconosciuto il diritto di riunirsi nei locali della scuola per eventuali pre-assemblee in orario non scolastico, previa autorizzazione del Rettore.

Art. 83

All'assemblea d'Istituto assistono di diritto il Rettore, i Presidi e/o insegnanti loro delegati, con diritto di parola.

NORME GENERALI PER LE ASSEMBLEE

Art. 84

Alle assemblee di liceo e d'istituto può essere richiesta la partecipazione di personalità esterne alla scuola, indicate dagli studenti insieme all'O.d.G. Tale partecipazione deve essere autorizzata dai Presidi e dal Rettore.

Art. 85

Chi presiede le assemblee ha la facoltà di:

- a) stabilire l'ordine degli interventi e la loro durata;
- b) togliere momentaneamente la parola a chi non seguisse detto ordine;
- c) allontanare i disturbatori dalla sede;
- d) sospendere momentaneamente l'assemblea in caso di disordine eccessivo.

I Presidi, il Rettore o gli insegnanti delegati hanno la facoltà di ordinare l'interruzione definitiva delle assemblee nel caso che degenerino in comportamenti offensivi alle norme della convivenza sociale e scolastica.

Art. 86

Le assemblee hanno valore consultivo e non decisionale. Eventuali proposte o richieste, votate a maggioranza, potranno essere inoltrate agli organi competenti per la loro valutazione.

Art. 87

Al termine delle assemblee di liceo e d'istituto viene redatto il verbale che, depositato in segreteria, viene esposto all'albo.

ORGANO DI GARANZIA PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 88

E' costituito un Organo di Garanzia per la Scuola Secondaria di I grado e per ciascuno dei Licei. Suo compito è l'esame di eventuali ricorsi contro sanzioni disciplinari comminate a studenti delle predette scuole.

Art. 89

Ciascun Organo di Garanzia è composto da:

- Rettore
- Preside
- L'insegnante coordinatore della classe cui appartiene lo studente che presenta ricorso
- Un docente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d'Istituto
- Un genitore fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d'Istituto
- Uno studente fra gli eletti, in rappresentanza della scuola, in Consiglio d'Istituto (solo per i Licei)

Art. 90

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni per la componente genitori e docenti. I rappresentanti degli studenti sono eletti all'inizio di ogni anno scolastico, nell'ambito dell'assemblea dei rappresentanti di classe, riunita per l'elezione della componente studentesca di ciascun liceo in Consiglio d'Istituto.

Art. 91

Come da regolamento degli studenti, le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte sono, a seconda della gravità, le seguenti:

- a) richiamo
- b) rimprovero con nota scritta sul giornale di classe
- c) allontanamento dalla singola lezione
- d) richiamo formale con comunicazione scritta alla famiglia da parte del Preside
- e) allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica, fino ad un massimo di 15 giorni, per gravi e reiterate infrazioni disciplinari.

Le sanzioni di cui ai punti a, b, c sono comminate dall'insegnante e comunicate al Preside, la sanzione di cui al punto d è comminata dal Preside; la sospensione dalle lezioni è comminata dal Consiglio di classe composto dai soli docenti.

Art. 92

Il ricorso contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 91 deve essere presentato alla Presidenza dallo studente liceale interessato o, per la Scuola Secondaria di I grado, dai suoi genitori, entro 15 giorni dalla data in cui la sanzione è stata inflitta.

Art. 93

Il Preside, ricevuto il ricorso, provvederà a convocare l'Organo di Garanzia entro dieci giorni. esso, sentite le motivazioni dell'interessato e/o dei genitori ed eventuali altre testimonianze, prenderà una decisione che avrà carattere definitivo e sarà comunicata per iscritto all'interessato e, se minorenne, alla famiglia. Dell'intero procedimento sarà redatto verbale su apposito libro, conservato nelle rispettive presidenze.